MODIFICHE ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1942, N. 851, SULLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 13

Stipendi ed aumenti periodici

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del Comune ove il segretario presta servizio e sono attribuiti in conformita' della tabella A allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro per l'interno per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri. Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati e' applicata ai segretari comunali, con i criteri indicati nel primo comma del successivo art. 14. Ai segretari capi di 3ª classe che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo in qualita' di segretario, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, puo' essere assegnato il trattamento economico del grado di segretario capo di 2ª classe sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente. Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe cui appartiene il maggiore dei Comuni consorziati spetta un'indennita' mensile pari ad un quinto dello stipendio.

Versione in vigore dal 16 settembre 1954, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 748
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-27-giugno-1942-n-851-sullo-stato-giuridico-dei/art-13-stipendi-ed-aumenti-periodici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it